



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 DEL 24/08/2021

Oggetto: Convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica. Modifica delibera di Giunta Municipale n. 201 dell'11.12.2018

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore **08:45** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA		Si
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	FATTORINI DARIO	Si	
Assessore	VANNOZZI MASCIA	Si	
Assessore	PAOLI SARA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la funzione anagrafica è funzione statale delegata al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e che l'intero ordinamento anagrafico ha tra le sue fonti principali, la legge 24/12/1954 n.1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223 per la popolazione residente e la legge 27/10/1988 n. 470 e il D.P.R. 6/9/1989 n. 323 per l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

Dato atto che il modello anagrafico nazionale che si sta sviluppando attorno alla nuova Agenda Digitale Italiana con la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai sensi dell'art. 1 del D.L. 179/2012 così come convertito con legge 17/12/2012 n. 221, non incide sulla titolarità e competenza dei Comuni rispetto alla propria banca dati della popolazione residente lasciando in capo al Sindaco le specifiche competenze ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che l'art. 37 del D.P.R. 223/1989 così come riformato dall'art. 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non prevede più la preventiva autorizzazione ministeriale per lo sviluppo di progetti locali di interconnessione telematica all'anagrafe della popolazione tanto da poter introdurre il concetto di circolarità anagrafica periferica, salvo il rispetto delle norme generali sulla protezione dei dati personali, in quanto è onere del Comune (titolare del trattamento) il rispetto di tutte le fonti in materia di privacy e sicurezza tali da non consentire un accesso non presidiato ai dati della popolazione, la loro distruzione, o la duplicazione di intere banche dati o la replica dei

medesimi dati su sistemi informativi non presidiati in alcun modo dal titolare del trattamento;

Considerato che le informazioni anagrafiche devono essere gestite, per varie ragioni, da numerosi altri Enti ed Amministrazioni pubbliche, quali Agenzie dell'Entrate, forze dell'ordine, Istituzioni scolastiche, gestori di pubblici servizi, ecc che, come precisato dal garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 20 giugno 2000, necessitano anch'essi di dati esatti ed aggiornati corrispondenti a quelli registrati presso i Comuni interessati e che l'iniziativa dell'attivazione di un collegamento telematico per l'accesso al Sistema Informativo della Popolazione Residente, assume rilevanza sul piano della semplificazione burocratica con snellimento ed efficienza dell'azione amministrativa, velocizzando l'acquisizione delle informazioni anagrafiche per il perseguimento di finalità istituzionali e con riduzione dei costi dei servizi pubblici;

Viste le delibera della Giunta Municipale n. 201 del 11.12.2018 con la quale si approvava l'attivazione del collegamento telematico tra il Comune di Collesalvetti e gli altri enti della Pubblica Amministrazione, compresi i gestori di pubblici servizi, ed anche le Forze di Polizia locali, Notai, Avvocati, consentendo l'accesso on-line ai dati anagrafici contenuti nell'archivio informatico della popolazione residente e con la quale si prevedeva la stipula di apposite convenzioni allo scopo di regolamentare i termini e le prescrizioni tecniche per il collegamento telematico e l'accesso ai dati anagrafici;

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30/03/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);

Richiamato il quadro normativo di riferimento:

- La Legge 12 dicembre 1954, n.1228, ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
- il D.P.R 30 Maggio 1989, n 223, Regolamento anagrafico della popolazione residente;
- la Legge 27 ottobre 1988 n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";
- Visti l'art. 2 della legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;
- il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico sulla documentazione amministrativa;
- Visto l'art. 2 della legge 15 maggio n. 127/1997 riguardante, in particolare, le disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica e, segnatamente, il comma 5;
- Visto il d.lgs. 30/3/2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, ed il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

- Visto il d.lgs. 7/3/2005 n. 82 codice dell'Amministrazione Digitale, nonché il successivo decreto legislativo 235 del 30 dicembre 2010 e successivi aggiornamenti;
- Visto che lo schema di convenzione è conforme alle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni – art. 58 comma 2 del CAD v. 2.0 del giugno 2013" adottate da DigitPA;
- Visto inoltre il Registro dei provvedimenti n. 393 del 2 luglio 2015 del Garante privacy relativo a "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" e in particolare gli allegati 1 e 2 con cui viene prescritta l'adozione di ulteriori misure tecniche ed organizzative per la stipula delle suddette convenzioni;

- Visto l'art. 16 della Legge 2/2009 in tema di comunicazione unica al cittadino;

Ritenuto opportuno approvare un nuovo schema di convenzione da stipulare con i soggetti che in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, necessitano di un collegamento telematico con la banca dati anagrafica;

Considerato che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale, nel rispetto della citata normativa, consente una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa comportando:

- una riduzione dei tempi e costi per il reperimento delle informazioni anagrafiche offrendo ai potenziali soggetti pubblici consultanti l'accesso via web;
- migliore soddisfazione delle esigenze istituzionali delle forze dell'ordine di verifica nei registri anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;
- disponibilità del dato anagrafico aggiornato e completo sulla popolazione residente nel Comune;
- semplificazione del lavoro degli operatori dell'anagrafe, rispetto alle richieste scritte di dati da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto di provvedere in merito, approvando un nuovo schema di **“Convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica del Comune di Collesalvetti”** che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell’anagrafe comunale da parte degli enti esterni che ne facciano richiesta;

Dato atto che è stato acquisito in forma scritta il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente atto sotto la lettera “E”, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n.267; omesso il parere di regolarità contabile in quanto dal presente atto non derivano impegni di spesa né diminuzioni di entrata ex art. 49 co. 1 del D.lgs n.267/2000;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di modificare lo schema di convenzione ed i suoi allegati approvati con Delibera di Giunta Municipale n. 201 del 11.12.2018 dando atto che tutte le suddette convenzioni sono da ritenersi interrotte a seguito dell’utilizzo di nuovo sistema informativo;
2. Di approvare il nuovo schema di **“Convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica del Comune di Collesalvetti”** ed i suoi allegati A (trattamento dati personali) e B (elenco soggetti autorizzati) per l’accesso telematico alla banca dati dell’anagrafe;
3. Di precisare che i conseguenti atti attuativi, comprensivi della stipula della convenzione, della presente deliberazione competono al Responsabile del Servizio Generali, il quale potrà procedere all’integrazione ed eventuali modifiche della convenzione stessa che non alterino la sostanza della medesima;
4. Di dare atto che l’attivazione della consultazione on-line è subordinata al fatto che:
 - l’Ente fruitore che sottoscrive la convenzione avrà autonoma titolarità dei dati;
 - lo stesso Ente fruitore provveda alla designazione dei propri incaricati al trattamento come previsto nello schema di Convenzione e alla relativa comunicazione al Comune ai fini della abilitazione;
 - gli incaricati al trattamento rispettino le misure di sicurezza previste dal d.lgs. 30/3/2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016
5. Di stabilire che l'accesso sarà consentito nel rispetto della normativa anagrafica e dei principi e regole dell’Amministrazione digitale di riservatezza essenziali per gli adempimenti normativi e finalità istituzionali;
6. Di demandare al Responsabile dei Sistemi Informativi, nella qualità di titolare del trattamento dei dati informatici, tutte le operazioni relative al collegamento, istruzioni e concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica. nei limiti imposti dalla convenzioni di cui sopra;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e nessun onere aggiuntivo a carico del Comune.
8. Con separata e apposita votazione espressa per alzata di mano all’unanimità vista l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.1095 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 27/08/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, lì 27/08/2021

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 27/08/2021

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO